

## REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 22.09.2005  
Modificato ed integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02.05.2015

### ART. 1

E' costituita nel Comune di Romanengo la Commissione Comunale per lo Sport, quale organismo decentrato del Consiglio Comunale.

### ART. 2

Fanno parte della C.C.S.:

- 1) il Sindaco o un suo delegato che ne è presidente;
- 2) un rappresentante di ogni società sportiva che:
  - **svolga attività sportiva nel comune da almeno due anni;**
  - **abbia un numero di tesserati residenti nel comune almeno pari a trenta unità;**
  - **la sede legale della società NON deve essere necessariamente localizzata nel territorio comunale;**
  - **deve svolgere nel territorio comunale almeno un evento a carattere sportivo durante l'anno solare.”.**
- 3) il rappresentante comunale del CONI;
- 4) tre rappresentanti proposti dal Consiglio Comunale, di cui due di maggioranza ed uno di minoranza;
- 5) rappresentanti degli Organi Collegiali della scuola.

La commissione sportiva si riserva la facoltà di invitare un esperto in materia sportiva o altre persone qualificate, ogni qual volta si renda necessario.

In caso di dimissioni ciascun membro potrà essere sostituito dal Consiglio Comunale su indicazioni delle società o gruppi di appartenenza.

### ART. 3

La Commissione Sportiva Comunale, nel rispetto dei dettati costituzionali e nel presupposto che lo sport è un servizio sociale primario, componente essenziale per la formazione fisica e morale del cittadino, ha il compito di porre in discussione, studiare, approfondire, elaborare e proporre:

- a) soluzioni idonee per risolvere i problemi dello sport riguardanti la comunità comunale, offrendo la propria disponibilità agli organismi comprensoriali e provinciali che venissero costituiti;
- b) iniziative di stimolo e di sollecitazione nei confronti del Governo, Ente Regione, Enti Locali, Scuola, mondo del lavoro, organizzazioni sportive, per la risoluzione dei problemi di loro competenza, per lo sviluppo dell'attività formativa, fisica e sportiva dei giovani;
- c) indicazioni e suggerimenti sia dell'Amministrazione Comunale, sia agli enti sportivi per promuovere e realizzare, con ordine e metodo, la diffusione dell'attività fisico-sportiva anche sul piano formativo, propedeutico, ricreativo, dilettantistico;
- d) favorire lo sviluppo dell'associazionismo sportivo e l'assunzione di iniziative da parte degli sportivi e dei cittadini interessati;
- e) soluzioni per la gestione degli impianti sportivi comunali;
- f) studi per la costruzione di nuovi impianti sportivi e per l'ammodernamento ed il funzionamento di quelli esistenti;
- g) indicazioni per la ripartizione di i fondi stanziati dall'Amministrazione Comunale.
- h) Organizzazione di manifestazioni (convegni, feste, incontri) atti promuovere lo sport e finanziare le varie attività sporti e presenti sul territorio comunale.
- i) Approvare il Regolamento della Commissione Festa dello Sport.

#### **ART. 4**

I rappresentanti della Commissione Sportiva rimarranno in carica cinque anni come il Consiglio Comunale e scadranno con lo stesso.

#### **ART. 5**

La C.S.C. è convocata dal Presidente per sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

La Commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno in seduta pubblica.

Viene convocata con avviso scritto almeno sette giorni prima dal Presidente per la seduta ordinaria; in caso di seduta straordinaria l'avviso può essere fatto anche tre giorni prima della riunione.

#### ART. 6

Le sedute del C.S.C. sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le decisioni verranno prese a maggioranza semplice dei presenti.

I membri della commissione decadono automaticamente dall'incarico dopo tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni della commissione stessa.

#### ART.7

Le funzioni di Segretario della C.S.C. saranno svolte da un membro della commissione stessa il quale provvede a redigere il verbale delle decisioni.

#### ART. 8

La Commissione Sportiva Comunale, non ha poteri esecutivi, che rimangono di competenza dei rispettivi organi dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 9

Le società già presenti in commissione **alla data del 1° gennaio 2015** partecipano di diritto alla stessa, con l'obbligo comunque di organizzare un evento sportivo durante l'anno.

